

**DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA
DELL'ESERCIZIO 1997**

USCITE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO
	originario	aggiornato	1997
1 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (All.n.2)	402.580.000.000	677.267.000.000	694.964.565.198
- per rate di pensioni.....	182.885.000.000	191.201.000.000	206.602.463.391
- per liquidazioni in capitale.....	219.695.000.000	486.066.000.000	488.362.101.807
2 TRASFERIMENTI PASSIVI (all. n.3)	1.601.700.000	1.700.400.000	1.730.939.000
3 ONERI FINANZIARI	401.200.000	447.300.000	327.027.499
- Interessi passivi su prestazioni arretrate	400.000.000	400.000.000	322.146.351
- Interessi passivi sul fondo ' Massimo Stefanini '	200.000	300.000	331.000
- Interessi passivi diversi.....	1.000.000	47.000.000	4.550.148
4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE			
- Rimborso di contributi.....	150.000.000	150.000.000	226.587.121
5 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
- Varie.....	4.200.000	5.000.000	3.335.000
COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	404.737.100.000	679.569.700.000	697.252.453.818
6 PERDITA SU QUOTE PARTECIPAZIONE INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI.....	0	779.000.000	475.237.900
7 SPESE DI AMMINISTRAZIONE	1.880.480.000	2.026.000.000	2.157.188.212
8 ONERE PER LA PREVENZIONE E CURA INVALIDITA' (Art. 1 della legge n. 98/1982) (all. 2).....	25.000.000	28.000.000	14.125.015
9 ONERI TRIBUTARI.....	1.365.537.000	499.000.000	545.549.000
10 TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS	2.630.000.000	2.469.000.000	2.160.286.299
- Valori di copertura di periodi assicurativi.....	500.000.000	500.000.000	181.286.299
- Contributo di solidarietà al FPLD (art.25, legge n. 41/1986) ...	2.130.000.000	1.969.000.000	1.979.000.000
11 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	0	0	78.755.610
- Eliminazione residui attivi ins/za crediti prestazioni da recup....	0	0	76.645.010
- Eliminazione residui attivi ins/za crediti contributivi.....	0	0	2.110.600
12 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI			
- per contributi (All.n.1)	74.631.000.000	73.124.709.000	73.124.709.000
13 ATTRIBUZIONE RATEI PASSIVI FINALI			
- per prestazioni (All.n.2)	68.851.000.000	231.497.000.000	46.142.000.000
COMPONENTI ECONOMICHE.....	149.383.017.000	310.422.709.000	124.697.851.036
TOTALE DELLE USCITE.....	554.120.117.000	989.992.409.000	821.950.304.854
14 ASSEGNAZIONE A FONDI DI RISERVA			
- Assegnazione al Fondo di riserva - art. 2 L.480/1988.....	52.188.000.000	136.417.000.000	116.119.624.000
TOTALE A PAREGGIO.....	606.308.117.000	1.126.409.409.000	938.069.928.854

PAGINA BIANCA

A L L E G A T I

PAGINA BIANCA

Allegato n.1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997			
	originario (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	meno: rateo al 31 dicembre 1996 (4)	più: rateo al 31 dicembre 1997 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
Contributi ordinari.....	310.006.000.000	292.186.618.000	335.360.287.037	-73.053.382.000	32.100.000.000	294.406.905.037
Contributo di solidarietà art. 9 bis L. n.166/91.....	900.000.000	950.673.000	516.240.614	-71.327.000	220.000.000	664.913.614
TOTALE.....	310.906.000.000	293.137.291.000	335.876.527.651	-73.124.709.000	32.320.000.000	295.071.818.651

Allegato n.2

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997			
	originario (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	liquidate (3)	meno: rateo al 31 dicembre 1996 (4)	più: rateo al 31 dicembre 1997 (5)	Totale (dato economico) (6)
Rate di pensione e relativi trattamenti di famiglia.....	182.188.000.000	198.404.700.000	206.686.828.591	-1.350.300.000	1.142.000.000	206.478.528.591
meno: - maggiorazioni ex comb.ti art.6, L. n.140/1985 e successive.....	-85.000.000	-90.000.000	-84.363.200	-	-	-84.363.200
Rate di pensione a carico della gestione.....	182.103.000.000	198.314.700.000	206.602.463.391	-1.350.300.000	1.142.000.000	206.394.163.391
Liquidazioni in capitale (art. 11 legge 480/1988).....	197.925.000.000	669.099.000.000	488.362.101.807	-40.000.000.000	45.000.000.000	493.362.101.807
TOTALE,sub.a).....	380.028.000.000	867.413.700.000	694.964.565.198	-41.350.300.000	46.142.000.000	699.756.265.198
Onere per la prevenzione e cura dell'invalidità - prestazioni economiche ed accessorie - art.1 della legge n.98/1982 ..sub.b).....	25.000.000	28.000.000	14.125.015	-	-	14.125.015
TOTALE.....	380.053.000.000	867.441.700.000	694.978.690.213	-41.350.300.000	46.142.000.000	699.770.390.213

Allegato 3

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO
	originario (1)	aggiornato (2)	1997 (3)
ALLO STATO:			
- Ministero del tesoro - art.1 duodecies della legge n.641/1978 già contribuzione destinata all'ONPI)	921.000.000	967.000.000	984.089.000
TOTALE	921.000.000	967.000.000	984.089.000
AD ALTRI ENTI:			
- IPAS, per contribuzione	676.000.000	728.000.000	741.347.000
- Istituto italiano di medicina sociale, per contribuzione	4.700.000	5.400.000	5.503.000
TOTALE	680.700.000	733.400.000	746.850.000
TOTALE COMPLESSIVO	1.601.700.000	1.700.400.000	1.730.939.000

PAGINA BIANCA

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso dell'anno 1997 il Fondo di previdenza per il personale di volo è stato interessato da alcuni provvedimenti legislativi di carattere generale che hanno inciso e incidono sulla gestione, nonché dal decreto legislativo n. 164 del 24 aprile 1997 specifico del Fondo medesimo.

Sul versante contributivo la gestione è interessata dalle disposizioni emanate con il predetto decreto legislativo, concernente l'armonizzazione della normativa del Fondo a quella dell'AGO, che prevede, tra l'altro:

- il riferimento, a far tempo dal 1.1.1998, ai fini della commisurazione della contribuzione dovuta al Fondo, alla retribuzione imponibile definita dall'art.12 della legge n.153/1969 e successive modificazioni e integrazioni;
- la differenziazione del regime contributivo di coloro che risultavano iscritti al Fondo al 31.12.1995 da quello destinato invece agli iscritti successivamente a tale data per i quali il contributo al Fondo è dovuto, dal 1.7.1997, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nella assicurazione generale obbligatoria - aumentata di un contributo addizionale del 5% (3,59% a carico del lavoratore);
- la ridefinizione della aliquota contributiva dovuta al Fondo per il personale iscritto alla data del 31.12.1995; l'aliquota contributiva - dal 1.10.1997 - è stata fissata nel 40,82%, inoltre per chi alla predetta data del 31.12.95 può far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi il contributo è ridotto nella misura dell'1,56% (0,514 a carico del lavoratore), a condizione che le somme derivanti dalla riduzione stessa siano

destinate al finanziamento di fondi pensione di cui al D. L.vo 124/1993. A decorrere dal 1. gennaio 1999 è prevista, per i medesimi soggetti ed alle medesime condizioni, un'ulteriore riduzione di aliquota nella misura dell'1,56% (0,514 a carico del lavoratore);

- l'estensione agli iscritti della normativa sul limite massimo di retribuzione imponibile di cui all'art.2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335;
- l'adozione, anche per quanto attiene il versamento della contribuzione, delle modalità, termini e periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pertanto, sempre a decorrere dalle retribuzioni relative al mese di ottobre 1997, il versamento dei contributi ha cadenza mensile anziché trimestrale;
- l'abrogazione dei minimali previsti dall'art.4 della legge 480/88 ed applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 338/1989 convertito con modificazioni nella legge 389/1989 già in vigore nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, in ordine al rispetto della retribuzione contrattuale da assoggettare a contribuzione;
- l'abrogazione dell'art. 21 della legge 859/65 ed il conseguente rinvio, in materia di prescrizione dell'obbligo contributivo alle medesime norme vigenti nell'AGO;
- l'introduzione dell'accredito dei contributi settimanali anziché giornalieri, e l'estensione del disposto dell'art. 5 del DPR 26.4.1957, n. 818, in base al quale qualora un mese non sia interamente retribuito si accreditano tanti contributi settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse

retribuite;

- l'estensione agli iscritti dell'art. 7 della legge 638/83 che fissa il limite della retribuzione media settimanale per l'accredito dei contributi settimanali - pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ciascun anno, ed il limite minimo di retribuzione giornaliera sul quale sono dovuti i contributi - pari al 9,50% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ciascun anno;
- l'estensione, ai fini delle prestazioni pensionistiche e solo per periodi collocati temporalmente successivamente a far tempo dal 1.7.1997 (data di entrata in vigore del decreto) delle disposizioni vigenti nell'AGO in materia di accreditamento della contribuzione figurativa in genere (art. 5 DPR 918/1957, art. 7 legge 11.11.1983, n.638 e art. 8 legge 23.4.1981, n. 155) e delle norme che riconoscono l'accredito della contribuzione figurativa in caso di malattia e nei casi in cui vengono percepite le prestazioni per la disoccupazione, con l'osservanza delle stesse modalità e limitazioni previste per il personale iscritto al F.P.L.D.;
- modifiche in ordine ai criteri di calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione nel Fondo a seguito della abrogazione delle norme che prevedono l'arrotondamento ad anno intero (per eccesso o per difetto) della frazione di anno per il diritto a pensione.

Tale abrogazione opera a decorrere dal 1.8.1997 ed i nuovi criteri di calcolo degli oneri sono applicabili alle domande di ricongiunzione e di riscatto presentate all'Istituto solo dalla predetta data che, pertanto, verranno determinati in relazione alla durata effettiva dei periodi utili;

- l'emanazione di nuove tabelle per il calcolo delle riserve matematiche entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto. I nuovi coefficienti dovranno essere applicati alle domande di riscatto e di ricongiunzione presentate successivamente alla data del 1.7.1997, ovviamente limitatamente agli oneri di riscatto e di ricongiunzione da determinarsi in applicazione dell'art. 13 della legge 1338/1962;
- l'effettuazione dei trasferimenti nell'AGO delle posizioni assicurative che non danno luogo a pensione a carico del Fondo speciale in base alle disposizioni di cui all'art.1 della legge 7.2.1979, n.29 senza oneri a carico dei richiedenti e l'abrogazione delle norme che finora hanno disciplinato la materia e che prevedevano, tra l'altro, il rimborso delle somme eccedenti la contribuzione versata al Fondo stesso;
- la temporanea riapertura dei termini per la presentazione delle domande di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo per coloro che non avevano raggiunto il requisito minimo per il diritto a pensione, domande da presentarsi entro il 1.7.1988 a pena di decadenza (commi 18, 19, 20, art. 3 del decreto n. 164/1997).

Nei confronti degli iscritti al Fondo si rendono altresì applicabili le disposizioni recate dal D.L.vo del 30.4.1997, n.184 che, all'art. 2 in materia di riscatto dei corsi universitari di studio (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca), data la portata di carattere generale delle disposizioni di legge in argomento, ha abrogato le disposizioni di legge che finora hanno regolamentato la stessa materia nell'ambito del Fondo in esame e segnatamente l'art. 6, primo comma della legge 484 del 30.7.1973. Lo stesso decreto ha esteso, altresì, anche agli

iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO e quindi anche agli iscritti del Fondo volo la facoltà di riscatto dei periodi di lavoro prestato all'estero ed ha abolito per tutti gli assicurati richiedenti il riscatto la riduzione del 50% dell'onere dovuto.

In ordine alle modalità di calcolo per la determinazione degli oneri di riscatto dei corsi universitari di studio e di lavoro prestato all'estero valgono gli stessi criteri operativi segnalati per gli altri Fondi sostitutivi amministrati dall'Istituto, così come regolati dal citato D.L.vo n. 184/1997.

Sul versante delle prestazioni, il Fondo e' stato interessato da alcuni provvedimenti legislativi di carattere generale, già illustrati in precedenti relazioni al bilancio, nonché dal già citato decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1997.

Hanno trovato attuazione, in particolare, del predetto decreto:

- l'art. 1 il quale, nel dettare il nuovo assetto contributivo, stabilisce che a decorrere dall'1.1.1998 per tutto il personale iscritto al Fondo "Volo" la retribuzione imponibile sia quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni, comprese le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335;
- l'art. 2, comma 1, il quale disciplina il regime pensionistico degli iscritti al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi.

Per tali soggetti si applica il sistema di calcolo retributivo previsto dalla previgente normativa del Fondo quale risulta modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

- l'articolo 2, comma 2 il quale dispone che per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995, la pensione è determinata in base all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995.

La pensione, pertanto, è calcolata con il sistema retributivo per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi;

- l'articolo 2, comma 3, il quale stabilisce che per il calcolo della pensione con il sistema retributivo la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1° gennaio 1998 la retribuzione pensionabile, relativamente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997, è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo;

- l'articolo 2, comma 5, il quale prevede, per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data del 31 dicembre 1995, l'erogazione della sola "pensione di vecchiaia" liquidata con il sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995;